



DDL S. 1499 Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia

Documento di Proposte emendative

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in relazione al Disegno di legge S. 1499 recante *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia*, ha condiviso l'importanza di sottoporre all'esame del Parlamento, alcune proposte emendative che si ritengono necessarie a migliorare l'attuazione della norma proposta tenuto conto dell'impatto e della ricaduta nei territori, al fine di garantire efficienza ed efficacia delle disposizioni previste.

A tali scopi, si sottopongono alcune proposte migliorative ed evidenziano alcune che si ritengono essenziali e perciò di imprescindibile adozione per una corretta ed efficace attuazione nei territori. Ci si riferisce **in particolare**:

- **proposta di modifica dell'art. 2 comma 1**
- **proposta di modifica dell'art. 2 comma 3**
- **proposta di modifica dell'art. 2 comma 3 bis**
- **proposta di modifica dell'art. 3**

Art. 1.1 (Oggetto e finalità)

All'articolo 1, comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della presente legge, le grotte sono classificate, secondo criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, in grotte turistiche attrezzate, cavità visitabili con accompagnamento qualificato, cavità destinate ad attività speleologica e siti a fruizione limitata per ragioni ambientali, archeologiche o di sicurezza. Possono essere ricomprese anche le cavità artificiali o miste di rilevante interesse storico, culturale, ambientale o turistico, nel rispetto delle discipline regionali vigenti.».

Relazione illustrativa

La proposta introduce una classificazione funzionale dei siti, necessaria per differenziare condizioni di accesso, sicurezza e tutela, e consente di valorizzare le cavità artificiali o miste già considerate da alcune legislazioni regionali.

*****Art. 2.1 (Banca dati delle Grotte d'Italia)**

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «una mappa digitale delle grotte presenti sul territorio» inserire le seguenti: «realizzata mediante l'interoperabilità con i catasti, gli elenchi e i sistemi informativi territoriali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».

Relazione illustrativa

La banca dati nazionale deve integrare e valorizzare i sistemi conoscitivi regionali già esistenti, evitando duplicazioni e assicurando qualità, affidabilità e aggiornamento delle informazioni.

Art.2.2 (Banca dati delle Grotte d'Italia)

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «alle quali il Ministero del turismo assegna la qualifica di “Grotta d'Italia”» con le seguenti: «alle quali il Ministero del turismo assegna la qualifica di “Grotta d'Italia”, su proposta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, previa istruttoria e validazione dei relativi dati da parte della medesima».

Relazione illustrativa

La proposta coniuga l'unitarietà del riconoscimento nazionale con la conoscenza diretta dei siti e delle condizioni di fruibilità da parte delle amministrazioni regionali competenti.

*****Art. 2.3 (Banca dati delle Grotte d'Italia)**

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Relazione illustrativa

La disposizione incide direttamente sul turismo, materia di competenza legislativa residuale regionale, nonché su profili di governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali, sicurezza e professioni. L'intesa assicura il necessario rispetto del principio di leale collaborazione nella definizione della disciplina attuativa.

*****Art. 2.3 bis (Integrazione con i sistemi regionali)**

Dopo il comma 3 dell'articolo 2, aggiungere il seguente: «3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'istruttoria, la validazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai siti presenti nei rispettivi territori. Il Ministero del turismo assicura l'integrazione e l'omogeneità informativa della banca dati nonché la diffusione dei dati a livello nazionale e internazionale. A tal fine è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un gruppo tecnico tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome per l'individuazione dei dati comuni e delle modalità di interoperabilità.».

Relazione illustrativa

La proposta definisce responsabilità chiare nella formazione e nell'aggiornamento della banca dati e prevede una sede tecnica per rendere effettiva l'interoperabilità con i sistemi regionali.

Art. 2.5 (Banca dati delle Grotte d'Italia)

All'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Restano ferme le competenze legislative, programmatiche e amministrative delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano in materia di censimento, tutela, sicurezza, fruizione e valorizzazione delle grotte e delle aree carsiche, nonché di disciplina delle professioni turistiche.».

Relazione illustrativa

La formulazione chiarisce la salvaguardia dell'intero ambito di competenze regionali interessato dal provvedimento, non limitandola alla sola indicazione e valorizzazione di nuove grotte.

*****Art. 3.1 (Tavolo permanente per le Grotte d'Italia)**

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «sentiti il Ministro della cultura nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «sentito il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Relazione illustrativa

L'intesa garantisce la partecipazione effettiva delle autonomie territoriali alla definizione della composizione e delle modalità operative di una sede permanente chiamata a coordinare attività che incidono sulle rispettive competenze.

Art. 3.2 (Tavolo permanente per le Grotte d'Italia)

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La composizione assicura un'adeguata rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti gestori delle aree protette, delle federazioni speleologiche, dei gestori delle grotte turistiche, delle università e degli enti di ricerca, nonché delle professionalità competenti in materia di geologia, sicurezza, accessibilità e tutela ambientale.».

Relazione illustrativa

La proposta assicura al Tavolo una composizione stabile, rappresentativa e adeguata alla natura multidisciplinare delle funzioni attribuite.

Art.4.1 (Studi e ricerche Relazione alle Camere)

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «anche in collaborazione con università e altre istituzioni» inserire le seguenti: «, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree protette, le federazioni speleologiche, gli enti di ricerca, i gestori e i proprietari dei siti».

Relazione illustrativa

Il coinvolgimento dei soggetti che detengono conoscenze, dati e responsabilità gestionali migliora la qualità e l'utilità delle attività di studio e ricerca.

Art. 5.1 (Campagne di promozione delle Grotte d'Italia)

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «sentite le risultanze del tavolo permanente» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le risultanze del tavolo permanente e in raccordo con l'ENIT» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le campagne valorizzano i marchi e le destinazioni regionali e riguardano esclusivamente i siti fruibili e autorizzati, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e della capacità di carico dei luoghi.».

Relazione illustrativa

La programmazione condivisa evita sovrapposizioni con le politiche regionali di promozione e assicura che la comunicazione nazionale interessi soltanto siti effettivamente fruibili e compatibili con le esigenze di tutela.

Raccomandazione

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome raccomanda di prevedere adeguate risorse in favore delle Regioni e delle Province autonome per l'interoperabilità e l'aggiornamento dei catasti e degli elenchi, l'adeguamento dei siti agli standard di sicurezza e accessibilità, il monitoraggio ambientale, la formazione degli operatori e la promozione integrata degli itinerari territoriali, definendo i relativi criteri di riparto previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Raccomanda, altresì, l'aggiornamento delle annualità e delle coperture finanziarie previste dagli articoli 2, 5 e 6, in coerenza con l'effettivo esercizio finanziario di entrata in vigore della legge.

Roma, 1° ottobre 2026